



Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA N. 37 del 27-05-2020

OGGETTO: RIPRISTINO FRUIZIONE SPAZI PUBBLICI

IL SINDACO

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che dispone quanto segue:

articolo 1, comma 1, lettera b), l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'*articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo decreto;

articolo 1, comma 1, lettera d), è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

articolo 1, comma 1, lettera p), il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

RITENUTO di poter ripristinare, con le necessarie prescrizioni, in esecuzione della predetta normativa, la fruizione di aree e spazi pubblici;

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

1) Il ripristino della fruizione delle seguenti aree pubbliche:

- Parco Monte Castello
- Pineta Ricciotti fitness stazione
- Pinete Kursaal
- Via della Repubblica
- Pineta San Gabriele
- Pineta Sant'Aureliano
- Parco Madonna della Speranza
- Pineta San Paolo
- Parco via Galilei

Pineta di via Volta
Pineta via Meucci
Balconata
Zona Calisthenics
Pineta via Pertini
Parco Calise
Pineta via Lombardia
Pineta via Abruzzi
Pineta via Ponza
Parco Bau
Parco degli ulivi
Parco Madonnina
Bosco Allegria
Pineta Granaro
Parco 1° maggio
Pineta Bersaglieri
Parco via Napoli
Parco Via Bruni
Parco Via Convento
Pineta Ricciotti bambinopoli (alla conclusione dell'intervento in corso)
Via Sempione
Parco Isola di Arturo
Pineta via Cilea
Pineta via XXV Aprile
Parco giochi San Gabriele
Pineta San Carlo
Pineta piscina
Pineta Leonardo da Vinci
Pineta via Copernico
Pineta via Volta-Bambinopoli
Parco Tesino village
Pineta via Lazio;

2) l'accesso alle aree pubbliche sopra indicate, con decorrenza dal 03 giugno prossimo, è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'*articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno delle aree pubbliche sopra indicate, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020;

3) presso le aree suddette è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

4) dovranno essere rispettati i seguenti orari:
dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

5) il ripristino dell'accesso al civico cimitero, con decorrenza dal 31 maggio prossimo, condizionata al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone e dell'obbligo di osservare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, in conformità al seguente orario: tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00;

6) La riapertura dei musei pubblici "Torrión della Battaglia" e "Il Tarpato", con decorrenza dal 29 maggio prossimo, a condizione che vengano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, nel rispetto dell'allegato 17-scheda tecnica Musei, Archivi e Biblioteche- del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, dei protocolli o linee guida adottati dalla regione Marche o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, che potranno essere adottate tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

7) Il rispetto di quanto sopra disposto sarà assicurato dal personale del Corpo di Polizia Locale, con il supporto dei volontari della Protezione Civile e dei volontari della Guardia Nazionale Ambientale, e dal personale che sarà appositamente destinato;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale dell'Ente e la trasmissione della stessa alla Prefettura di Ascoli Piceno e alla Regione Marche.

Il Sindaco

Enrico Piergallini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.